


DESIGN DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL'IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DIGITALI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO AMBIENTALE

INTRODUZIONE	1
1. DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE DI TRATTAMENTO E DEL SUO CONTESTO	2
1.1 <i>Natura, ambito di applicazione, contesto e finalità</i>	2
1.2 <i>Tipologia di dati trattati</i>	2
1.3 <i>Destinatari dei dati</i>	3
1.4 <i>Tempi di conservazione</i>	4
1.5 <i>Legittimità sulla raccolta dei dati</i>	4
1.6 <i>Descrizione dei dispositivi</i>	5
1.7 <i>Modalità di raccolta e trattamento dei dati</i>	7
1.8 <i>Informazione alle persone fisiche e trasparenza del trattamento</i>	7
1.9 <i>Il processo non comporta trattamento di dati personali</i>	8
2 CONCLUSIONI	9
3 CONSULTAZIONE DEL RPD DELL'ARMA DEI CARABINIERI	10
Allegato "A"	
Allegato "B"	



INTRODUZIONE

I Reparti del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri si avvalgono dell'impiego di dispositivi amovibili di video ripresa digitale (c.d. *fototrappole*), per il monitoraggio faunistico.

L'acquisizione, la gestione e la conservazione delle immagini, realizzate attraverso i dispositivi di fototrappolaggio naturalistico, vengono svolte per il perseguimento dei compiti istituzionali demandati - in via esclusiva - al comparto di specialità, al fine di tutelare le risorse naturali e il patrimonio paesaggistico, naturalistico e faunistico del territorio quale interesse primario della collettività.

In tale quadro, tenuto conto che le immagini registrate afferiscono esclusivamente alle specie animali, la raccolta dei dati non implica un trattamento cui vanno applicate le norme in materia di Privacy ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation - GDPR*) e dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

1.1 Natura, ambito di applicazione, contesto e finalità

I dispositivi sono impiegati dal personale dell'Organizzazione forestale, a supporto delle tradizionali attività svolte sul territorio, in ragione della vasta estensione delle superfici boscate e delle conseguenti difficoltà connesse con il censimento e il rilevamento della fauna selvatica.

La finalità delle attività di video monitoraggio consiste nel raccogliere e conservare elementi video e/o fotografici della fauna per esigenze di ricerca e studio degli ecosistemi naturali.

I dati raccolti in maniera non invasiva per l'habitat naturale, che afferiscono esclusivamente alle specie animali altrimenti difficili da osservare e rilevare:

- sono trattati in modalità automatizzata sulle postazioni di lavoro dei Reparti Carabinieri Forestali;
- possono essere utilizzati anche per l'elaborazione di report e documenti a contenuto scientifico.

Tali strumenti vengono temporaneamente posizionati all'interno delle aree boschive ubicate in zone rurali lontane da centri abitati, in luoghi non frequentati dal pubblico, per periodi di tempo legati alle stagioni e alla presenza degli animali selvatici, non razionalizzabili secondo una logica di pianificazione preventiva di lunga durata.

1.2 Tipologia di dati trattati

I dati trattati afferiscono:

- ai video e alle immagini della fauna selvatica;
- alla data e all'ora della registrazione;
- alle coordinate GPS del luogo in cui viene posizionata la fototrappola.

Eventuali dati personali acquisiti tramite l'attività di fototrappolaggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente ed eccezionalmente riprese e direttamente o anche indirettamente identificabili, **sono immediatamente cancellati.**

Resta fermo, in caso di rilevazione di immagini o video concernenti ipotesi di reato, l'obbligo di dare comunicazione all'Autorità giudiziaria, provvedendo nel contempo alla:

- conservazione delle immagini o dei video su appositi supporti magnetici non riscrivibili senza collegamenti con altri sistemi o reti di telecomunicazioni;
- trasmissione della comunicazione di notizia di reato corredata dei supporti video, in versione integrale, facendo menzione delle operazioni condotte.

In tal caso, l'utilizzabilità delle immagini registrate relative ai dati personali delle persone fisiche è consentita ai sensi degli articoli 2 decies e 160 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. *Codice della privacy*).

1.3 Destinatari dei dati

I dati sulla fauna selvatica registrati dagli strumenti elettronici sono resi disponibili ai Reparti dell'Organizzazione forestale per le attività di ricerca/studio dell'ambiente e dell'ecosistema naturale.

In particolare, le immagini registrate consentono di:

- riconoscere le varie specie della fauna selvatica, anche sfruttando i minimi dettagli che vengono evidenziati dalle riprese;
- distinguere i disegni del mantello, la forma degli occhi, oltre che le tonalità cromatiche del pelo degli animali, requisiti essenziali per l'identificazione delle varie specie.

Lo svolgimento di tali attività favorisce il monitoraggio:

- degli eventi migratori;
- del parto, dello svezzamento dei cuccioli, del corteggiamento e dell'accoppiamento;

- della presenza di animali ammalati che tendono a isolarsi dal branco e di alcuni esemplari in determinate aree, considerate non di loro pertinenza, con informazioni preziose per le ricerche etologiche.

1.4 Tempi di conservazione

La conservazione dei dati è consentita per le finalità indicate nel presente documento.

I dati raccolti sono conservati per il tempo ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca/studio.

La durata della conservazione dei filmati/immagini connessi con la commissione di reati è subordinata invece all'iter procedimentale conseguente alla trasmissione degli atti¹ all'Autorità giudiziaria, cui dovrà essere richiesta la rimozione del filmato dal sistema dopo il riversamento su supporto magnetico non riscrivibile.

1.5 Legittimità sulla raccolta dei dati

La raccolta dei dati si basa sulle seguenti fonti di diritto (c.d. "basi giuridiche"):

- articolo 174 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: *"l'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei Carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque"*;
- articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, lettera h, p, e u che attribuisce tra l'altro all'Arma dei Carabinieri le funzioni di
 - *"tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale"*;
 - *"attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato*

¹ Costituenti fonti di prova accompagnati dalla documentazione di rito prevista dal codice di procedura penale.

fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali;

- “tutela del paesaggio e dell’ecosistema”;*
- decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017, “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”, paragrafo. 1.6;*
- articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale: “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”;*
- articolo 349, comma 1, del codice di procedura penale: “La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”;*
- articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale: “Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti”.*

1.6 Descrizione dei dispositivi

Gli apparati digitali amovibili, con inquadratura variabile e alimentazione autonoma, consentono di rilevare la presenza di animali che entrano nell’area monitorata mediante apposito sensore.

In relazione alle modalità di programmazione predisposte dall'operatore (*formato e qualità dell'immagine, numero di foto da scattare, durata della registrazione*), le fototrappole si innescano in modo automatico effettuando una sequenza di foto o una registrazione per tutto l'arco temporale in cui il "soggetto estraneo" si introduce nel "cono di ripresa" del dispositivo.

Lo strumento elettronico, progettato per entrare in funzione soltanto nell'ipotesi sopra descritta, può:

- essere utilizzato per un lasso di tempo molto prolungato, in uno stato di "*quiescenza funzionale*", ottimizzando al massimo la capacità di stoccaggio dell'energia delle batterie in dotazione;
- effettuare riprese, anche in condizioni di oscurità e senza emettere radiazioni, attraverso sensori infrarossi non rilevabili dagli animali.

I dispositivi sono in grado di mimetizzarsi con l'ambiente ecosistemico all'interno del quale sono impiegati, in quanto verniciati con tonalità cromatiche che richiamano la corteccia degli alberi e i colori del sottobosco. L'animale pertanto non si accorge di essere sotto osservazione e si comporta con assoluta naturalezza².

L'operatore, dopo aver rilevato le coordinate GPS del sito di osservazione, provvede a posizionare le fototrappole:

- su alberi o infrastrutture preesistenti, a un'altezza dal terreno che coincide con l'altezza media della fauna selvatica italiana;
- in prossimità delle aree che possono offrire maggiore probabilità di passaggio della specie animale da monitorare (*generalmente un sentiero, un ruscello, una tana o una roccia utilizzati dal selvatico quale riparo*).

Al posizionamento, eventuale spostamento, sostituzione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature provvede il personale dei Reparti Carabinieri Forestali incaricato all'utilizzo dei dispositivi, adeguatamente istruito sulle operazioni da compiere e sulla normativa di riferimento.

² Tale condizione è particolarmente utile per animali che possono essere ripresi nel loro habitat e secondo abitudini innate e non condizionate dalla presenza dell'uomo.

1.7 Modalità di raccolta e trattamento dei dati

I dispositivi (*schede tecniche in Allegato "A"*) consentono la registrazione automatica delle immagini e dei filmati³ con archiviazione in una memory-card interna, con possibilità, per i modelli dotati di modulo GPRS con SIM card integrata, anche di trasmissione del flusso dati su dispositivi mobili di comunicazione in dotazione all'operatore dell'Arma ovvero, tramite e-mail istituzionale, sulla postazione fissa del Reparto.

I dati memorizzati sulle fototrappole sono copiati e archiviati, per la visualizzazione e le successive attività di studio, sulla memoria disco delle postazioni di lavoro dei Reparti Carabinieri Forestali, cui accede il personale, autenticato con *username* e *password*. L'autenticazione alle postazioni di lavoro è di tipo mono fattoriale, in quanto basata sulle credenziali di accesso all'*Active Directory* dell'Arma.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, i filmati saranno visionati con periodicità e i dati relativi all'incidentale registrazione di persone fisiche accidentalmente acquisiti saranno immediatamente eliminati in occasione della prima visione delle registrazioni, evitando così qualsiasi trattamento ultroneo.

Le registrazioni relative alle persone fisiche riprese nel raggio d'azione della fototrappola non saranno in ogni caso sottoposte a un trattamento specifico, salvo che le azioni compiute dal soggetto registrato configurino un illecito penale (*vds. paragrafo 1.2*).

1.8 Informazione alle persone fisiche e trasparenza del trattamento

La presenza dell'impianto di fototrappolaggio è resa pubblica, a cura dei Reparti Carabinieri Forestali, attraverso l'affissione, in prossimità delle aree soggette a monitoraggio, di adeguata segnaletica (*modello in Allegato "B"*), anche al fine di informare l'utenza sul potenziale pericolo relativo alla presenza di animali selvatici, su cui sarà indicata:

- la finalità della registrazione (*monitoraggio faunistico e ambientale*) e il Reparto che effettua tali attività;

³ Ogni registrazione riporta l'ora e la data.

- la possibilità, per la persona fisica che ritiene di essere stata incidentalmente ed eccezionalmente ripresa, di contattare il Reparto interessato, al fine di chiedere la cancellazione dei dati personali eventualmente registrati;
- in caso di commissione di illeciti penali, l'utilizzabilità delle immagini registrate relative ai dati personali ai sensi degli articoli 2 decies e 160 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. *Codice della privacy*).

Inoltre, lo svolgimento dell'attività di video monitoraggio della fauna selvatica è adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale⁴.

1.9 Il processo non comporta trattamento di dati personali

Il *design* di processo relativo all'impiego delle fototrappole, per il monitoraggio faunistico a scopo tecnico-scientifico e gestionale, **non comporta trattamento di dati riferiti a persone fisiche.**

La potenziale raccolta dati personali riferiti a persone fisiche identificate o identificabili, che possano trovarsi a transitare incidentalmente nell'area d'azione dei suddetti dispositivi, appare piuttosto improbabile tenuto anche conto delle stringenti misure adottate per l'utilizzo degli apparati in/con:

- aree rurali e impervie a bassa densità antropica;
- il posizionamento dei dispositivi tale da consentire la ripresa degli animali;
- adeguata comunicazione resa ai cittadini, anche sul sito istituzionale⁵.

Inoltre, eventuali dati personali eccezionalmente acquisiti tramite l'attività di monitoraggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente ed eccezionalmente riprese e direttamente o anche indirettamente identificabili, sono **immediatamente cancellati.**

⁴ Al percorso "*Home > In Vostro Aiuto > Amministrazione Trasparente Arma dei Carabinieri > Informazioni Ambientali*".

⁵ Il contenuto del presente paragrafo sarà reso disponibile anche nella "*Privacy Dashboard*" del sito istituzionale, nel quadro degli adempimenti volti a presidiare i processi organizzativi istituzionali che hanno ad oggetto dati personali.

CONCLUSIONE

L'installazione e l'attivazione delle fototrappole **non devono essere** sottoposte all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, tenuto conto che il trattamento non ha alcun riferimento a persone fisiche identificate o identificabili.

Il “*Responsabile Protezione Dati*”, consultato in merito al processo in esame, ha fornito parere favorevole considerando che il design del sistema di gestione dei dispositivi amovibili di video ripresa digitale (c.d. *fototrappole*) è “*out of scope*”, i.e. fuori dall’ambito di applicazione materiale del GDPR e della LED e, quindi, non comporta gli adempimenti prescritti dall’articolo 24, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO "A"

*al Design del processo organizzativo relativo
all'impiego dei dispositivi digitali di monitoraggio
faunistico ambientale*

FOTOTRAPPOLA IDS-526 12 Mpx

Apparato di monitoraggio Foto-Video compatto, con rapida attivazione automatica (0,6 sec) tramite sensore "PIR-hQ" e memorizzazione dei file su scheda SD interna. – Ridotte dimensioni.

La IDS 526 permette di ottenere immagini e video con audio di elevata qualità grazie alle specifiche lenti focali utilizzate.

La fototrappola, alimentata da pile alcaline interne, viene programmata attraverso una tastiera interna e da un monitor a colori che agevolano la scelta delle diverse modalità di utilizzo, semplificata dalla presenza di un menù in lingua italiana.

L'apparato, progettato per usi esterni è resistente alle intemperie (Grado IP dichiarato nel manuale), grazie ai bassi consumi assicura un lungo periodo di autonomia di foto/video ripresa.

SPECIFICHE TECNICHE

Illuminatore IR Black Flash invisibile all'occhio con range 15/20 metri regolabile.

Funzione Foto / Video e ibrida foto+video.

Foto a colori di giorno e b/n di notte fino a 12 Mpx.

Video: 1920 x 1080 (Full HD) o 1280 x 720 px (HD), VGA con AUDIO.

Compatibile con schede SD fino a 32 Gb con funzione Overwrite (sovrascrittura).

Dimensioni h140 x 108 x 76 mm.

Trigger time: 0,6 secondi.

Vano batterie per 8 AA per una lunghissima autonomia – min. 4 AA.

Schermo a colori integrato 2.4".

FOTOTRAPPOLA GUARD Z2 WIFI

Sistema Automatico di foto/video rilevazione in WiFi con possibilità di Real Time in preview. Inoltre permette, se programmato, l'invio di immagini e video in 4G-LTE con la possibilità di eseguire scatti fotografici degli animali ripresi in diretta attraverso l'applicazione mobile.

SPECIFICHE TECNICHE

Processore: HUAWEI Hisilion 4K

RAM: DDR3 RAM

Sensore: Panasonic 1/2,33 16 ;px CMOS

Angolo di campo: 112 Gradi

Apertura: F1.8

Video: Full HD fino 2,5K 30 fps

Memoria: SD fino 64 GB

IR Flash: 940 nm, Portata 20 m

Distanza di rilevamento del PIR: 20 m

Angolo del PIR: 90 Gradi

Trigger Time: 0,6s

WiFi: 2.4 GHz, 15 m

Microfono Integrato: Si

Modalità Foto e Video: Si




ALLEGATO "B"

*al Design del processo organizzativo relativo
all'impiego dei dispositivi digitali di monitoraggio
faunistico ambientale*

MODELLO SEMPLIFICATO SEGNALETICA

(mutuato dal n. 115 delle Linee guida 3/2019 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati il 29 gennaio 2020)



Area monitorata con dispositivi amovibili di video ripresa digitale per il monitoraggio faunistico

Il design di processo è disponibile sul sito internet www.carabinieri.it

L'attività di monitoraggio è svolta da _____ (indicazione del Reparto che procede al monitoraggio)

I dispositivi **sono esclusivamente** impiegati per il censimento e il rilevamento della fauna selvatica.

I dati raccolti sono conservati per il tempo ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di ricerca/studio.

Eventuali dati personali eccezionalmente acquisiti tramite l'attività di monitoraggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente ed eccezionalmente riprese e direttamente o anche indirettamente identificabili, **sono immediatamente cancellati**.

Chiunque ritiene di essere stato incidentalmente ed eccezionalmente ripreso può contattare il _____ (indicazione del Reparto che procede al monitoraggio e dell'utenza telefonica), al fine di **chiedere la cancellazione** dei dati personali eventualmente registrati.

In caso di rilevazione di immagini o video concernenti ipotesi di reato, ne **sarà data comunicazione** all'Autorità giudiziaria, provvedendo nel contempo alla:

- conservazione delle immagini o dei video su appositi supporti magnetici non riscrivibili;
- trasmissione della comunicazione di notizia di reato corredata dei supporti video, in versione integrale, facendo menzione delle operazioni condotte.

Al riguardo, l'utilizzabilità delle immagini registrate è **consentita** ai sensi degli articoli 2 decies e 160 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy).